

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione del Decreto legge n. 138<sup>1</sup>, del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148<sup>2</sup> del 14 settembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>3</sup>.

Nello specifico, il limite dei 5.000 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla **nuova soglia di 2.500 euro**.

# Antiriciclaggio

# Denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore



### TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011, per importi pari o superiori 2.500 euro è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.



### ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Inoltre, a decorrere da tale data tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia d'importo **pari o superiori a 2.500 euro** devono essere ammessi con la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è ora di **2.500 euro** (vale a dire fino a 2.499,99 euro).

### LIBRETTI AL PORTATORE

Infine, a partire dal 13 agosto 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia di **2.500 euro**.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 2.500 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 138/2011, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il **30 settembre 2011**.

**Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al nostro personale dipendente.**

<sup>1</sup> In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 188 del 13 agosto 2011.

<sup>2</sup> In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 216 del 16 settembre 2011.

<sup>3</sup> In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.